

emanata dal Governo il 16 dicembre 1974

ai sensi dell'art. 227 cpv. 2 della legge sulla giustizia penale (LGP)¹

Art. 1

¹ La procura pubblica è come organo di amministrazione della giustizia la suprema autorità cantonale di procedimento penale e di accusa. ²

² ³Essa dipende amministrativamente dal Dipartimento.

Art. 2

¹ Sono sottoposti alla Procura pubblica gli uffici dei giudici istruttori e il magistrato dei minorenni.

² ⁴Dipendono pure da essa i penitenziari preventivi. ⁵

³ Per la collaborazione degli organi della Polizia cantonale fanno stato le relative norme della legge sulla giustizia penale ⁶ e dell'ordinanza sulla Polizia cantonale (art. 8). ⁷

Art. 3

La Procura pubblica ha sede a Coira. Il Governo stabilisce la sede degli uffici dei giudici istruttori fuori Coira.

Art. 4

¹ La Procura pubblica è diretta dal I. procuratore pubblico.

² Il Governo fissa il numero degli altri procuratori pubblici, dei giudici istruttori, dei magistrati dei minorenni e degli addetti alla cancelleria.

³ All'occorrenza il Governo può designare procuratori pubblici, giudici istruttori e magistrati dei minorenni a titolo straordinario.

Art. 5

¹ Il I. procuratore pubblico, in quanto dirigente degli affari della Procura pubblica, la rappresenta di fronte a terzi. Ha specialmente i seguenti compiti:

- a) organizzare l'Ufficio e il servizio,
- b) dare istruzioni scritte e orali,
- c) vigilare sul lavoro,
- d) regolare le supplenze nella Procura pubblica,
- e) organizzare il perfezionamento dei suoi funzionari.

² Del resto egli esercita le funzioni ordinarie di un procuratore pubblico.

Art. 6

¹ I procuratori pubblici sbrigano i compiti loro assegnati dalla legge e dalle ordinanze nel procedimento penale, nell'accusa, nei procedimenti giudiziari e di ricorso e gli affari loro specialmente affidati. Sono responsabili di un'evasione regolare e sollecita.

² Eccezionalmente un procuratore pubblico può essere incaricato dal I. procuratore pubblico di svolgere un'istruttoria.

³ ⁸La Procura pubblica può dare direttive agli uffici di distretto e di circolo su questioni amministrative al fine di migliorare e semplificare l'istruttoria e la gestione.

Art. 7

¹ I procuratori pubblici esercitano il diritto di vigilanza e di dare istruzione nel campo dell'istruttoria penale.

² Essi assegnano le cause penali ai giudici istruttori e curano che queste vengano avviate e studiate senza ritardi. Chiedono rapporti sullo stato delle istruttorie.

³ Se ciò sia richiesto dall'andamento degli affari o dagli interessi di una istruttoria, possono trasmettere questa a un altro giudice istruttore.

⁴ ... ⁹

Art. 8

¹ I giudici istruttori sbrigano i compiti loro assegnati dalla legge e dalle ordinanze e gli affari loro specialmente affidati.

² Essi sono in specie responsabili della direzione e dello svolgimento di istruttorie e del sostenimento dell'accusa nell'ambito dell'articolo 100 LGP. ¹⁰ Provvedono a una regolare e sollecita evasione degli affari loro affidati. Particolarmente sollecito dev'essere il disbrigo dei casi di arresto.

³ Nella collaborazione con la Polizia la direzione del procedimento passa al giudice istruttore non appena egli abbia assunto le sue funzioni. ¹¹

⁴ ¹² I giudici istruttori curano un impiego razionale del loro personale di segreteria e degli organi di polizia cooperanti a un'istruttoria penale.

Art. 9

¹ Oltre alle competenze previste nelle leggi e ordinanze, il giudice istruttore ha facoltà di prendere misure contro testimoni renitenti (art. 89 cpv. 5 LGP ¹³) e di stabilire gli anticipi di spese dovuti dai danneggiati (art. 129 cpv. 1 LGP).

² Il giudice istruttore fa eseguire mandati d'accompagnamento giusta l'articolo 80 LGP allo stesso modo che mandati d'arresto, però senza sequestrare gli effetti che non siano armi e oggetti simili.

³ Egli stabilisce caso per caso secondo lo scopo dell'incarcerazione e l'ordinamento carcerario in qual misura debba esser limitata la libertà dell'imputato in carcere preventivo (art. 85 LGP).

Art. 10

¹ Nei procedimenti penali concernenti gli adolescenti il magistrato dei minorenni esercita le funzioni di giudice istruttore e di giudice unico. Riguardo alla sua attività di giudice istruttore valgono per analogia gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza.

² A parte le sue incombenze relative alla giurisdizione penale sui fanciulli e gli adolescenti, il magistrato dei minorenni può essere incaricato dai procuratori pubblici di condurre l'istruttoria in casi di adulti, soprattutto quando l'istruttoria comprende adolescenti e adulti.

³ La competenza di giudice unico del magistrato dei minorenni è indipendente dalla facoltà di dare istruzioni dei procuratori pubblici.

Art. 11 ¹⁴

¹ Il personale di cancelleria della Procura pubblica e degli uffici dei giudici istruttori sbriga sotto la guida della direzione della cancelleria i lavori generali di segreteria, e specialmente quelli relativi ai processi verbali, alla corrispondenza, alla copiatura e alla contabilità, occupandosi anche dei controlli, dei registri, della spedizioni, dell'archivio e dalla biblioteca.

² ... ¹⁵

Art. 12

¹ La nomina a procuratore pubblico presuppone studi giuridici completi e il possesso del certificato cantonale d'abilitazione all'avvocatura.

² Questi presupposti valgono di regola anche per la nomina a giudice istruttore e a magistrato dei minorenni.

³ ¹⁶ I procuratori pubblici fanno la promessa solenne al Governo, i giudici istruttori e il magistrato dei minorenni al capo del Dipartimento.

⁴ Tutti i funzionari della Procura pubblica sono tenuti al segreto d'ufficio nei limiti dell'articolo 77 LGP. ¹⁷

Art. 13 ¹⁸

¹ La Procura pubblica organizza un servizio di picchetto

² Il giudice istruttore o magistrato dei minorenni incaricato del servizio di picchetto viene informato senza indugio sui casi gravi dalla Polizia cantonale. Egli si reca sui luoghi, se necessario, o dà ordini agli organi di polizia.

³ In questi casi l'incaricato del picchetto rappresenta la Procura pubblica in fatto di istruttoria penale.

⁴ Egli informa i procuratori pubblici dello svolgimento del servizio di picchetto.

Art. 14

¹ L'istruttoria penale comincia col primo intervento degli organi di procedimento penale. Il decreto d'apertura dell'istruttoria ha solo carattere amministrativo, potendo essere preceduto da accertamenti di polizia e da operazioni d'istruttoria della Procura pubblica.

² Gli organi della Polizia cantonale cooperanti alle istruttorie penali giusta l'articolo 8 dell'ordinanza sulla Polizia cantonale ¹⁹ sono soggetti per questo lavoro direttamente agli organi della Procura pubblica e devono eseguire gli ordini loro affidati direttamente, mentre restano alla dipendenza dei loro superiori della Polizia per quanto concerne la disciplina e il servizio in generale. ²⁰

Art. 15

¹ Se un'accusa è motivata, il procuratore pubblico competente emette il decreto d'accusa. ²¹

² In questo egli designa i reati imputati e il tribunale competente. Ove l'accusa sia orale, vanno indicati anche i nomi del pubblico accusatore e del difensore eventualmente già designato o di quello scelto liberamente.

³ Il decreto d'accusa è inviato al tribunale con l'atto d'accusa e gli atti dell'istruttoria. Il decreto e l'atto d'accusa sono da spedire anche all'accusato, che dovrà essere informato del suo diritto di gravame contro il decreto d'accusa a norma dell'articolo 138 LGP. ²²

Art. 16 ²³

La procura pubblica è autorizzata a trattare le sue pratiche di assistenza internazionale fra le autorità direttamente con gli uffici federali competenti senza la mediazione del Dipartimento. ²⁴

Art. 17

¹ I procuratori pubblici decidono quali atti siano da tradurre nella lingua del tribunale ai sensi dell'articolo 87 LGP. ²⁵

² ²⁶ Gli atti di cause penali evase, che sono state istruite dai giudici istruttori o dal magistrato dei minorenni, vengono archiviati presso la Procura pubblica.

³ ... ²⁷

⁴ I procuratori pubblici possono dare in visione atti di cause penali evase solo a persone che comprovano un interesse tutelabile per gli stessi.

⁵ Gli atti di cause in cui è stata negata l'istruttoria (art. 81 LGP ²⁸) vengono archiviati presso il Comando di polizia. Il comandante di polizia decide se darli in visione applicando per analogia il capoverso 4.

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1975 con la revisione della legge sulla giustizia penale e costituisce l'ordinanza sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica del 29 maggio 1958. ²⁹

Note finali

- 1 CSC 350.000
- 2 Cfr. l'art. 43 LGP, CSC 350.000
- 3 Testo giusta DG del 27 ott. 1998
- 4 Testo giusta DG del 27 ott. 1998
- 5 Vedi l'ordinanza governativa sulla custodia e il trattamento degli imputati in carcere presentivo, CSC350.450
- 6 CSC 350.000
- 7 CSC 613.100
- 8 Testo giusta DG del 27 mar. 2000
- 9 Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998
- 10 CSC 350.000

- 11 Cfr. l'art. 8 ordinanza del Gran Consiglio sulla Polizia cantonale, CSC613.100, e l'art. 71 LGP, CSC 350.000
- 12 Testo giusta DG del 27 ott. 1998
- 13 CSC 350.000
- 14 Testo giusta DG del 27 ott. 1998
- 15 Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998
- 16 Testo giusta DG del 27 ott. 1998
- 17 CSC 350.000
- 18 Testo giusta DG del 27 ott. 1998
- 19 CSC 613.100
- 20 Cfr. l'art. 71 LGP, CSC 350.000
- 21 Cfr. l'art. 98 LGP, CSC 350.000
- 22 CSC 350.000
- 23 Testo giusta DG del 27 ott. 1998
- 24 Cfr. l'art. 61 LGP, CSC 350.000
- 25 CSC 350.000
- 26 Testo giusta DG del 27 ott. 1998
- 27 Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998
- 28 CSC 350.000
- 29 RC 1958, 88